CAMERA DEI DEPUTATI N. 3096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSATO

Introduzione dell'articolo 1084-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali di complemento delle Forze armate

Presentata il 9 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge è volta a rimuovere una differenza di trattamento determinatasi, per effetto della successione nel tempo della normativa in materia, tra gli ufficiali di complemento delle Forze armate collocati nella riserva di complemento prima del 17 dicembre 2004 e quelli collocati nella medesima posizione tra tale data e il 31 dicembre 2014.

L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, riconosceva la promozione al grado superiore, al momento del collocamento in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, agli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento che non avessero già beneficiato della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Successivamente, l'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, entrato in vigore il 17 dicembre 2004, ha esteso tale beneficio agli ufficiali di tutti i ruoli. La disposizione è stata poi riprodotta nell'articolo 1076, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il citato articolo 1076 del codice è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2025).

Per il periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2014 la disciplina consentiva pertanto agli ufficiali di complemento, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, di conseguire il grado superiore in occasione del collocamento nella riserva di complemento.

L'applicazione di tale disciplina ha formato oggetto di contenzioso: la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il beneficio in relazione ai collocamenti in-

tervenuti durante il periodo di vigenza della disposizione.

Restano esclusi gli ufficiali di complemento collocati nella riserva di complemento prima del 17 dicembre 2004. La proposta di legge interviene esclusivamente su tale categoria, attribuendo, previa domanda e in assenza di demerito, una promozione al grado superiore a titolo onorifico.

La misura ha carattere esclusivamente onorifico. Essa non produce effetti economici, stipendiali, indennitari, previdenziali o pensionistici, non modifica trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, non attribuisce anzianità utile ad altri fini e non consente il richiamo in servizio o l'impiego con il grado conferito.

È consentita una nuova domanda qualora sia intervenuto un provvedimento di diniego, divenuto inoppugnabile prima della data di entrata in vigore della legge, poiché il beneficio è attribuito direttamente dalla nuova disposizione e sulla base dei presupposti da essa stabiliti.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 1084-*ter*. Il comma 1 individua i destinatari e stabilisce la natura esclusivamente onorifica della promozione. Il comma 2 disciplina gli effetti della promozione. Il comma 3 regola le domande già pendenti e i precedenti dinieghi amministrativi.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Promozione a titolo onorifico degli ufficiali di complemento)

1. Dopo l'articolo 1084-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 1084-*ter*. – *(Promozione a titolo onorifico degli ufficiali collocati nella riserva di complemento)* – *1*. Gli ufficiali di complemento delle Forze armate collocati senza demerito nella riserva di complemento prima del 17 dicembre 2004, che non abbiano usufruito della promozione prevista dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente codice, o di quella prevista dall'articolo 1076, comma 2, del presente codice, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono promossi, a domanda, al grado superiore a titolo onorifico, anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo di provenienza, con esclusione dei generali di corpo d'armata e dei gradi corrispondenti.

2. La promozione decorre, ai soli fini onorifici, dal giorno successivo alla cessazione dell'appartenenza alla categoria degli ufficiali di complemento. Essa non produce effetti economici, stipendiali, indennitari, previdenziali o pensionistici, non incide sui trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, non attribuisce anzianità utile ad altri fini e non consente il richiamo in servizio o l'impiego con il grado conferito.

3. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora definite. In caso di provvedimento di diniego, divenuto inoppugnabile prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, l'interessato può presentare una nuova domanda, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla medesima data ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.